



# POMARA SCIBETTA & PARTNERS

*Commercialisti – Revisori Legali*

Luciana Pomara  
Giuseppe Scibetta  
Onorina Zilioli  
Alessia Carla Vinci  
Roberto Scibetta  
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli  
Rosaria Marano  
Nunzio Incampo

Member of  
INTEGRA  INTERNATIONAL®  
*Your Global Advantage*

Via F.lli Gabba, 1/A  
I- 20121 Milano - Italy  
Tel. +39 02 784 241  
Fax +39 02 782 464  
e-mail: info@pomarascibetta.it  
www.pomarascibetta.com  
Corso Italia, 25/A  
I- 22060 Campione d'Italia  
(Como) – Italy  
Tel. e Fax +4191 649 60 76

**News per i clienti dello studio**

**N. 27**

**23 Febbraio 2018**

**Ai gentili clienti Loro Sedi**

## **Si abbassa la soglia per il blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione da 10.000 a 5.000 euro**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la soglia di applicazione del **blocco dei pagamenti** da parte della Pubblica Amministrazione **si abbassa a 5.000 euro**. La limitazione, come noto, attualmente si applica nel caso in cui **il creditore beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione a una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo di almeno 10.000 euro**. Con le modifiche apportate dalla legge n. 232 del 27.12.2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), la soglia di applicazione del blocco prevista dall'articolo 48-bis del DPR n. 602/73 viene ridotta, a decorrere **dal 01.03.2018, da 10.000 a 5.000 euro**. La procedura prevede che le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare i pagamenti, inoltrino una **richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione** che, nei cinque giorni feriali successivi, esegue le opportune verifiche. **Il pagamento al privato può**

**essere effettuato** solo nel caso in cui l’Agenzia comunichi che **il soggetto non risulta inadempiente**, oppure se **entro i cinque giorni** successivi al ricevimento della comunicazione **non ha fornito alcuna risposta**. Nel caso in cui, invece, vengano **riscontrate inadempienze**, ai fini del pignoramento del credito, viene **sospeso il termine di pagamento per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione**. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario del pagamento potrà incassare la somma. Ricordiamo che, ai fini del blocco dei pagamenti, devono tenersi in considerazione cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito (altri atti, come gli avvisi bonari, non devono essere presi in considerazione). Segnaliamo che, per effetto di una seconda modifica apportate dalla legge di Bilancio 2018, **il termine di sospensione del pagamento passerà** – a decorrere dalla stessa data – **da 30 a 60 giorni**.

## Premessa

Con l’articolo 1, comma 986, della legge n. 208 del 27.12.2017 il legislatore ha modificato, a decorrere dal prossimo 01.03.2018, la **disciplina del blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione riducendone la soglia minima di applicazione**. In particolare, con legge di Bilancio 2018 è stato disposto che **a decorrere dal 01.03.2018**:

- la soglia di 10.000 euro oltre la quale opera la disciplina del blocco dei pagamenti della PA viene **ridotto a 5.000 euro**;
- il termine di sospensione del pagamento nel caso in cui siano state riscontrate inadempienze viene **aumentato da 30 a 60 giorni**.

Per effetto delle modifiche previste, quindi, **coloro che possono beneficiare di un pagamento da parte della PA di almeno 5.000 euro sarà oggetto della procedura di verifica/controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione**. Nel caso siano riscontrate inadempienze, i pagamenti verranno sospesi per 60 giorni al fine di favorire le procedure di pignoramento del credito presso terzi.

## LE MODIFICHE

Le modifiche	Fino al 28.02.2018	Dal 01.03.2018
Soglia del credito per cui scatta la verifica	10.000 euro	5.000 euro
Termine sospensione in caso di inadempienze	30 giorni	60 giorni

## La procedura di verifica sui pagamenti sopra soglia

Le Pubbliche Amministrazioni, qualora debbano provvedere ad un pagamento di almeno 5.000 euro (per i pagamenti a partire dal 01.03.2018, altrimenti la soglia è pari a 10.000 euro), inoltrano in via telematica una richiesta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo

di almeno 5.000 euro (o 10.000 euro, a seconda del periodo di applicazione).

L'Agente della riscossione, nei cinque giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le opportune verifiche. Dalle verifiche possono emergere i seguenti esiti:

- **nessun inadempimento o nessuna comunicazione di risposta:** il pagamento può essere effettuato se Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica che il soggetto non risulta inadempiente oppure se entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione non ha fornito alcuna risposta;
- **presenza inadempienze:** qualora Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l'ammontare del debito del beneficiario per il quale si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti e l'intenzione di provvedere alla notifica dell'ordine di versamento previsto dall'art. 72-bis del DPR 602/73.

In tale ultimo caso, la Pubblica Amministrazione **sospende il pagamento delle somme fino a concorrenza dell'ammontare del debito indicato dall'Agente della riscossione e per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione** (termine elevato a sessanta giorni).

## Osserva

Se durante il suddetto periodo di sospensione e prima della notifica dell'ordine di versamento intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che facciano venire meno l'inadempimento o ne riducano l'ammontare (es. sgravio), l'Agente della riscossione lo comunica all'Amministrazione Pubblica, indicando l'importo che quest'ultima può erogare al beneficiario.

Decorsi i 30 giorni (60 giorni) senza che l'Agente della Riscossione abbia notificato l'ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.

## LA PROCEDURA

<b>I</b>	La PA deve provvedere ad un pagamento di almeno 5.000 euro (10.000 euro).	
<b>II</b>	Viene inviata la comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.	
<b>III</b>	<b>Esito della comunicazione:</b>	
<b>IV</b>	<b>Nessun esito o nessuna inadempienza</b> La PA provvede al pagamento	<b>Vengono riscontrate inadempienze</b> I termini di pagamento vengono sospesi per 60 giorni (30 giorni)
<b>V</b>	Nel caso in cui, in presenza di adempienze, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non notifichi la richiesta di pagamento entro 60 giorni (30 giorni), la PA provvede al pagamento.	

La verifica non deve essere eseguita nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, mentre è necessaria per i soggetti esteri in possesso di codice fiscale italiano.

Con la circ. 8.10.2009 n. 29, la Ragioneria dello Stato ha specificato che occorre avere riguardo alle **obbligazioni contenute nella singola fattura** e che alla stessa conclusione deve giungersi nell'ipotesi dei **pagamenti eseguiti in merito ad appalti di lavoro o di servizi**. Dovrà essere controllato che non siano stati posti in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento.

Potrebbe accadere che l'amministrazione proceda al pagamento di più fatture, singolarmente sotto soglia, **emesse dal medesimo fornitore e relative a diversi contratti, superiori alla soglia se complessivamente considerati**: in tal caso, le diverse fatture identificano distinti pagamenti. Quindi, l'emissione di un unico mandato di pagamento da parte dell'amministrazione *"non implica la necessità di dover effettuare la prevista verifica nel caso in cui sia superata la soglia dei diecimila euro solo con riguardo all'importo complessivamente indicato nel mandato di pagamento stesso"* (circ. Ragioneria dello Stato 8.10.2009 n. 29).

Ciò vale anche se *"le diverse fatture, pur riferendosi ad un identico contratto, vengono emesse, nell'ipotesi di appalto di lavori, in coincidenza con i diversi stati di avanzamento lavori (SAL) e con il saldo finale, ovvero, nell'ipotesi di fornitura di beni o servizi (in virtù di più contratti di somministrazione o comunque ad esecuzione periodica), in base alla concomitante periodicità prevista dai contratti stessi o dagli usi"*.

### Pagamenti esclusi

Alcune fattispecie, per la loro peculiarità, sono **escluse dal blocco dei pagamenti**. La circ. 29.7.2008 n. 22 della Ragioneria dello Stato individua i seguenti (l'elenco non è esaustivo):

#### PAGAMENTI ESCLUSI

<b>I</b>	I trasferimenti effettuati in base a specifiche disposizioni di legge
<b>II</b>	I trasferimenti posti in essere per dare esecuzione a progetti cofinanziati dall'unione europea o a clausole di accordi internazionali
<b>III</b>	I versamenti di tributi o contributi assistenziali e previdenziali
<b>IV</b>	I rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona
<b>V</b>	La corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona

<b>VI</b>	Il pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o missioni di peacekeeping
<b>VII</b>	I pagamenti a titolo di assegno alimentare
<b>VIII</b>	I sussidi e provvidenze per maternità, malattie e sostentamento
<b>IX</b>	Le indennità per inabilità temporanea al lavoro
<b>X</b>	Sono esclusi i pagamenti relativi a restituzione di somme concernenti contratti di mutuo bancario o altre operazioni di indebitamento e quelle relative a canoni di leasing.

La sospensione trova applicazione per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro (10.000 euro): **rientrano in tale concetto, ad esempio, i pagamenti derivanti da appalti e forniture di servizi, compravendite e restituzione di caparre.** La soglia deve essere riferita all'importo da pagare al netto delle ritenute alla fonte ma al lordo dell'IVA (circ. Ragioneria dello Stato 29.7.2008 n. 22).

### **Le inadempienze rilevanti**

La disciplina relativa ai blocchi dei pagamenti prevede l'inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (non rilevano, ad esempio, altri atti come gli avvisi bonari) per un importo almeno pari a 5.000 euro (10.000 euro), comprensivo di interessi di mora ed eventuali spese di esecuzione.

Hanno rilievo, altresì, le **inadempienze derivanti da accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito** (artt. 29 e 30 del DL 78/2010). La **proposizione del ricorso** contro la cartella di pagamento **non fa venire meno l'inadempimento del beneficiario**, a differenza della **sospensione** ex artt. 47 del DLgs. 546/92 e 39 del DPR 602/73, e lo stesso dicasi per la **sentenza di accoglimento del ricorso, non avendo rilievo l'eventuale appello della parte pubblica** (circ. Ragioneria dello Stato 29.7.2008 n. 22). Il blocco del pagamento non si applica per i contribuenti che abbiano ottenuto la dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti